



**COMUNE DI LADISPOLI**  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
AREA III – SETTORE II  
Igiene Urbana - Idrico Integrato  
Piazza Giovanni Falcone 1-00055 Ladispoli

*“servizio per le attività di lavorazione in impianto dei rifiuti EER 15.01.01 – 20.01.01  
previste dalla Convenzione in Uscita (c.d. “Out”) COMIECO”  
periodo 01/04/2023 – 31/12/2024”*

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

Comune di Ladispoli AOO Comune di Ladispoli	<b>I</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0004404/2023 del 27/01/2023	
Firmatario: MARCO PAOLETTI	

### ***Art. 1 - Oggetto e Importo dell'Appalto***

L'appalto ha per oggetto il “servizio per le attività di lavorazione in impianto dei rifiuti EER 15.01.01 – 20.01.01 previste dalla Convenzione in Uscita (c.d. “Out”) COMIECO” nel periodo 01/04/2023 – 31/12/2024”.

L'Appaltatore deve quindi:

- effettuare le attività previste nella Convenzione in Uscita c.d. “Out” COMIECO per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico (contenuto minimo di imballaggio pari al 90%), pressato in balle, comunque conformi per l'avvio al riciclaggio nell'industria cartaria.
- eseguire il servizio in conformità alla documentazione facente parte dell'Accordo ANCI-CONAI-COMIECO 2020-2024 (disponibile nei relativi siti internet) ed in particolare:
  - all'allegato Tecnico Carta e relativi allegati;
  - al documento “Audit e Qualità”;
  - alla convenzione locale;
  - al contratto per le attività di lavorazione in impianto di gestione dei rifiuti da parte di convenzionati c.d. integrati (vedi in particolare l'art. 4);

nonché al presente Capitolato, al Contratto ed alla documentazione di gara. L'appaltatore si obbliga quindi a conformarsi a tutto quanto richiesto e prestabilito, senza alcuna eccezione, nella documentazione elencata.

- garantire il raggiungimento dei livelli massimi di qualità e quindi l'assegnazione della prima fascia qualitativa prevista dalla Convenzione COMIECO con il conseguente riconoscimento a favore del Comune di Ladispoli del 100% dei corrispettivi sia per la raccolta selettiva che per quella congiunta. I minori corrispettivi pagati da COMIECO per cause imputabili all'Appaltatore quali, a titolo indicativo e non esaustivo, assegnazione di una fascia qualitativa inferiore alla prima, eccessiva umidità del materiale conferito all'impianto individuato da Comieco ecc., verranno recuperati dal Comune di Ladispoli previa decurtazione dalla prima fattura emessa dall'Appaltatore per le prestazioni oggetto dell'appalto o dalle cauzione/fideiussione presentata a garanzia dell'appalto (art. 19);
- gestire eventuale sovralli e frazioni estranee presenti nel rifiuto conferito, che rimangono nella piena e totale disponibilità dall'Appaltatore, il quale deve provvedere ad effettuare tutto il necessario e previsto per legge (trattamento, recupero, smaltimento ecc. ecc.), senza richiedere ulteriori somme al Comune di Ladispoli.
- garantire la ricezione ed il trattamento di tutta la quantità di rifiuti EER 20.01.01 – 15.01.01 conferiti dal Comune di Ladispoli, in qualsiasi periodo dell'anno e per tutta la durata del contratto. Il servizio deve essere prestato in maniera continuativa e senza interruzioni e/o sospensioni, fatte salve quelle per cause di forza maggiore che devono essere opportunamente documentati.

Per quanto sopra si fa rilevare che:

- i rifiuti EER 15.01.01 e 20.01.01 provengono dal servizio di raccolta differenziata, di tipo “spinta”, dei rifiuti urbani, effettuato nell'intero territorio comunale della Città di Ladispoli tramite la raccolta porta a porta (PaP) ed Isola Ecologica;
- Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Ladispoli è la ditta Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in Avezzano (AQ) via T.A Edison n. 2, il quale effettua, tra l'altro, il trasporto dei rifiuti dal Comune di Ladispoli all'impianto che prenderà in appalto il servizio.

Si riportano di seguito il quantitativo stimato dei rifiuti che verranno conferiti ed il valore dell'appalto. La stima è stata effettuata sulla scorta dei dati storici:

EER		Stima QUANTITÀ da trattare		
		Apr. – Dic.	Annuale	TOTALE
15.01.01	<i>imballaggi di carta e cartone</i>	393 Ton.	500 Ton.	893 Ton.
20.01.01	<i>carta e cartone</i>	1088 Ton.	1369 Ton.	2.457 Ton.

EER		QUANTITÀ totale stimata da trattare	Corrispettivo unitario €/ton	Valore stimato dell'Appalto (*)
15.01.01	<i>imballaggi di carta e cartone</i>	893 Ton.	38,50	34.380,50 euro
20.01.01	<i>carta e cartone</i>	2.457 Ton.	56,00	137.592,00 euro
Totale				<b>171.972,50 euro</b>

(\*) - di cui € 42.686,80 per costi della manodopera, *ex art. 95*, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante). Per il calcolo vedi tabella allegata.

N.B: Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

**La quantità ed il valore dell'appalto sono stati stimati sulla base dei dati storici dell'Ente, sono pertanto indicativi e non possono determinare alcuna pretesa, né indennizzi di sorta da parte dell'Appaltatore, rispetto ai quantitativi e importi che verranno effettivamente conferiti e/o liquidati trattandosi di appalto a misura come definito all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del d.lgs. n. 50/2016. Il contratto non potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento/contabilizzazione dell'importo contrattuale (fatti salvi i limiti di legge).**

Nella formulazione dell'offerta si dovrà considerare che la produzione dei rifiuti è soggetta a fluttuazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito delle tabelle indicative dei rifiuti prodotti da questo Comune negli ultimi due anni:

ANNO 2021 (valori in tonnellate):

EER	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
20.01.01	95,05	85,63	96,84	126,12	113,45	115,19	143,74	113,03	122,21	132,96	125,98	142,98
15.01.01	33,49	39,51	46,63	39,51	42,71	43,92	50,74	57,63	43,93	34,04	44,64	40,16

ANNO 2022 (valori in tonnellate):

EER	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
20.01.01	99,17	88,50	98,61	105,01	99,73	129,41	127,68	114,80	134,27	104,16	95,13	129,20
15.01.01	29,60	30,14	35,19	38,60	42,47	46,83	46,54	53,33	41,47	38,24	38,89	42,00

## Art. 2 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

L'Offerta è determinata come di seguito specificato:

<b>**Offerta = ((A + C) x D) + ((B + C) x E)</b>
--------------------------------------------------

- (A) = tariffa richiesta dall'impianto per ogni tonnellata di rifiuto EER 15.01.01 conferito da esprimere in euro/tonnellata;
- (B) = tariffa richiesta dall'impianto per ogni tonnellata di rifiuto EER 20.01.01 conferito da esprimere in euro/tonnellata;
- (C) = spese di trasporto pari a 0,212 euro/Ton. per ogni km eccedente i 300 km *“calcolati secondo il percorso stradale più breve tra il punto di partenza (sede del comune di Ladispoli) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto) nel sito (<http://www.tuttocitta.it/percorso/>) selezionando nel campo opzioni “percorso più veloce” e “mezzo pesante”.*
- (D) = Quantità complessiva di rifiuto EER 15.01.01, stimata in: 893 Ton.
- (E) = Quantità complessiva di rifiuto EER 20.01.01, stimata in: 2.457 Ton.

**\*\* Non sono accettate offerte in aumento e pertanto il valore del campo “Offerta”, da determinare come sopra specificato, non può superare il valore massimo di euro 171.972,50. Eventuali valori “offerta” maggiori di euro 171.972,50 sono pertanto da ritenersi non validi e quindi esclusi dalla procedura di affidamento.**

In esecuzione all'art. 181 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso che la norma, in tema di rifiuti oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ammette la libera circolazione sul territorio nazionale, ma esprime il proprio favore per il principio di prossimità agli impianti di recupero, il quale è funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, in caso di parità tra due o più offerte l'appalto verrà affidato alla ditta con impianto di trattamento più vicino a questo Comune.

Calcolo distanza in caso di parità tra due o più offerte: il percorso stradale più breve tra il punto di partenza (Ladispoli, via degli Aironi 1) ed il punto di arrivo (sede dell'impianto) nel sito (<http://www.tuttocitta.it/percorso/>) selezionando nel campo opzioni “percorso più veloce” e “mezzo pesante”.

## Art. 3 – Soggetti ammessi e adempimenti

Gli impianti ammessi a presentare offerta devono essere in possesso, tra l'altro, di:

1. specifica autorizzazione per i servizi richiesti (all'allegato C parte IV del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) con le seguenti modalità alternative:
  - autorizzazione semplificata art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13;
  - autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
2. requisiti minimi di cui all'Allegato 1 – *“impianti rifiuti di carta e cartone da raccolta differenziata”* dell'Allegato Tecnico Carta all'Accordo ANCI-CONAI 2020-2024.

Tutte le analisi necessarie e quindi anche per la caratterizzazione del rifiuto, per la determinazione della percentuale di frazione estranea (analisi in ingresso all'impianto) e quant'altre previste, sono effettuate a cura e spese dell'Appaltatore e tempestivamente trasmesse al Comune.

L'Appaltatore/Impianto deve garantire:

- l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne i festivi;
- una fascia oraria minima adeguata all'esigenza del servizio del territorio del Comune di Ladispoli al fine del corretto espletamento delle operazioni di conferimento.
- essere autorizzato al trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile con particolare riferimento alla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW). Garantire sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto dei limiti autorizzativi riguardanti la messa in riserva e il recupero previsti dall'autorizzazione di cui è titolare l'impianto di gestione dei rifiuti. L'appaltatore si impegna a caricare copia del documento autorizzativo, completo degli allegati tecnici, e suoi successivi rinnovi, modificazioni e integrazioni, sul portale documentale Comieco.

Non è consentito l'utilizzo di impianto diverso da quello indicato in sede di offerta, salvo cause di forza maggiore. In caso di sopravvenuta difficoltà, qualora al fine di garantire il ritiro del rifiuto fosse necessario modificare l'impianto di conferimento, la sostituzione dovrà essere autorizzata dal Comune di Ladispoli e non dovrà comportare oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

In tal caso l'appaltatore dovrà:

- comunicare entro le successive 24 ore l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'Autorità competente, che verranno utilizzati;
- il provvedimento di autorizzazione dell'impianto/i per l'esercizio delle attività appaltate;
- trasmettere la convenzione/contratto stipulato tra il gestore dell'impianto e l'Appaltatore dalla quale risulti la possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne faccia richiesta.

Ogni conferimento dovrà essere accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (FIR - formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di conferimento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa al Comune di Ladispoli entro il quinto giorno del mese successivo a quello di conferimento anche a mezzo PEC o email agli indirizzi che saranno forniti in fase di avvio di esecuzione del contratto. La mancata e/o tardiva riconsegna del documento completo in ogni sua parte comporterà, fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento del rifiuto conferito.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta dei rifiuti presso il Comune di Ladispoli, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi e indennizzi suppletivi od integrativi di ogni genere.

#### ***Art. 4 – Analisi merceologiche in ingresso all'impianto dei rifiuti conferiti***

Al fine di determinare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'Appaltatore e quindi le quantità di frazione estranea e di materiale prodotto da avviare agli impianti COMIECO, sono effettuate delle analisi con le tempistiche indicate nel prospetto che segue:

Frequenza dei campionamenti e analisi merceologiche dei rifiuti conferiti all'Appaltatore			
<b>PERIODO di riferimento</b>	<b>ANALISI minime (periodiche)</b>	<b>ANALISI aggiuntive</b>	<b>Numero massimo ANALISI eseguibili per periodo</b>
aprile – giugno 2023	2 analisi	1+1 analisi	4 analisi

luglio – dicembre 2023	1 analisi	1 analisi	2 analisi
gennaio - giugno 2024	1 analisi	1 analisi	2 analisi
luglio – dicembre 2024	1 analisi	1 analisi	2 analisi

Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura e spese dell'Appaltatore presso l'impianto di conferimento, fatto salvo che per motivi di sicurezza venga individuato altro luogo concordato, previa convocazione da inviare al Comune di Ladispoli, a mezzo PEC ed Email, da far pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima dell'esecuzione del campionamento e delle analisi, che dovranno essere eseguiti nella medesima giornata e per entrambi i codici EER alla presenza del Comune di Ladispoli.

Per motivi di organizzazione del personale non si procederà alla convocazione ed esecuzione dei campionamenti e delle analisi nel mese di agosto e nei periodi delle principali festività.

Il prelievo del campione sarà eseguito con le stesse modalità definite da COMIECO vedi art. 6.4.2 *Prelievo del campione* del documento Audit e Qualità.

Le analisi dei rifiuti saranno effettuate con le stesse modalità definite da COMIECO vedi art. 6.4.5 *Esecuzione dell'analisi* del documento Audit e Qualità.

Le parti, previo preavviso di almeno 5 giorni, oltre le analisi periodiche potranno richiedere, qualora lo ritengano opportuno, delle analisi aggiuntive sui rifiuti conferiti, per un massimo di un'analisi aggiuntiva per ogni analisi periodica, indipendentemente dalla parte che la richiede. Non possono quindi essere eseguite ulteriori analisi aggiuntive sulle analisi aggiuntive.

Le analisi merceologiche sono svolte da società abilitate/certificate tra quelle di cui si avvale COMIECO.

Per il calcolo delle quantità prodotte si procede come di seguito specificato:

periodo	Calcolo quantità	Decorrenza - validità
aprile – giugno 2023	Media aritmetica tra tutte le analisi, sia periodiche sia aggiuntive, effettuate.	Dal 01/04/2023
luglio – dicembre 2023	Media aritmetica tra i seguenti due valori: - media aritmetica tra tutte le analisi, sia periodiche sia aggiuntive, effettuate nel semestre di riferimento; - media aritmetica del periodo precedente.	Dal primo giorno del semestre di riferimento
gennaio - giugno 2024		
luglio – dicembre 2024		

La mancata convocazione delle analisi periodiche nei termini sopra specificati costituisce grave inadempienza e potrà determinare la risoluzione del Contratto.

In ogni caso, qualora l'Appaltatore non proceda alla convocazione delle analisi periodiche nei termini sopra specificati, saranno considerati validi e quindi utilizzati nella determinazione dei quantitativi prodotti con le modalità sopra specificate, i valori più vantaggiosi per il Comune di Ladispoli tra le ultime analisi effettuate in ingresso (Convenzione OUT), i cui valori si riportano di seguito anche a titolo informativo:

EER 15.01.01 – data analisi: 03/11/2022		
Frazioni cellulosiche		%
1	Carta grafica	1,06
2	Imballaggi in cartone ondulato	94,07

3	Imballaggio in cartoncino teso	4,19
4	Altro imballaggio cellulosico	0.29
5	Cartone per bevande (es. Tetrapak)	0.03
6	Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)	98.57
7	Totale materiale cellulosico (1+6)	99.63
8	Altro rifiuto pesato	0.37
Totale campione: 152,66 kg		
Note:	0.53 kg DI PLASTICA IN FE	

<b>EER 15.01.01 – data analisi: 04/11/2022</b>		
<b>Frazioni cellulosiche</b>		<b>%</b>
1	Carta grafica	0.17
2	Imballaggio in cartone ondulato	93.67
3	Imballaggio in cartoncino teso	4.36
4	Altro imballaggio cellulosico	0.46
5	Cartone per bevande (es. Tetrapak)	0.00
6	Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)	98.49
7	Totale materiale cellulosico (1+6)	98.67
8	Altro rifiuto pesato	1.33
Totale campione: 155,33 kg		
Note:	0.11 KG DI PLASTICA IN FE	

<b>EER 20.01.01 – data analisi: 03/11/2022</b>		
<b>Frazioni cellulosiche</b>		<b>%</b>
1	Carta grafica	38.28
2	Imballaggio in cartone ondulato	37.89
3	Imballaggio in cartoncino teso	8.24
4	Altro imballaggio cellulosico	5.60
5	Cartone per bevande (es. Tetrapak)	3.16
6	Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)	54.88
7	Totale materiale cellulosico (1+6)	93.16
8	Altro rifiuto pesato	6.84
Totale campione: 178,17 kg		

Note:	PRESENTI SACCHI IN PLASTICA PIENI PARI A KG 54,3 - SACCHI IN PLASTICA CONTEGGIATI NELLA FE PARI A 1,14 KG
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EER 20.01.01 – data analisi: 04/11/2022		
Frazioni cellulosiche		%
1	Carta grafica	25.54
2	Imballaggio in cartone ondulato	53.32
3	Imballaggio in cartoncino teso	8.26
4	Altro imballaggio cellulosico	3.53
5	Cartone per bevande (es. Tetrapak)	1.33
6	Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)	66.44
7	Totale materiale cellulosico (1+6)	91.98
8	Altro rifiuto pesato	8.02
Totale campione: 155,85 kg		
Note:	PRESENTI NEL CAMPIONE 36,2 KG DI BUSTE IN PLASTICA PIENE - SACCHI IN PLASTICA CONTEGGIATI NELLA FE PARI A 0,73 KG	

#### **Art. 5 - Durata dell'Appalto**

Fatto salvo quanto specificato all'articolo 6, il contratto ha una durata di un anno e nove mesi (21 mesi) decorrenti dalla data di inizio del servizio che si presume avverrà il 01/04/2023. Il contratto non potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento e/o contabilizzazione dell'importo contrattuale. È vietato il tacito rinnovo.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 120/2020 “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”

Qualora allo scadere del presente appalto non saranno state completate le fasi di aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, e pertanto l'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante. L'eventuale proroga del servizio è effettuata agli stessi patti e condizioni stabiliti con il presente contratto.

#### **Art. 6 - da Convenzione “OUT” a “IN” COMIECO**

Qualora, a seguito di analisi merceologiche il Comune di Ladispoli decida a suo insindacabile giudizio di interrompere la Convenzione “OUT” COMIECO per accedere alla Convenzione “IN” COMIECO, il presente contratto di appalto si intenderà risolto. Il Comune provvederà, con preavviso di almeno 90 giorni, ad inoltrare comunicazione all'Appaltatore a mezzo di PEC “posta elettronica certificata”. Il Comune provvederà alla liquidazione dei compensi per i servizi richiesti ed effettivamente prestati, senza ulteriori somme aggiuntive. L'interruzione del rapporto contrattuale effettuata ai sensi del



presente articolo non può costituire quindi, in alcun modo, presupposto per l'Appaltatore per richiedere compensi extra contrattuali, rimborsi per maggiori spese sostenute o indennizzi di ogni genere ecc..

### ***Art. 7 - Verifica delle prestazioni e pagamenti***

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle *“Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*. La fatturazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore sarà effettuata al Comune di Ladispoli in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55).

Per l'esecuzione del servizio sarà pagato all'appaltatore un corrispettivo mensile posticipato pari al prodotto del quantitativo mensile (ton.) di rifiuto/i conferito/i per il corrispondente importo unitario (€/ton.) di aggiudicazione. La fattura sarà liquidata entro 30/60 giorni dalla sua presentazione, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità e rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato, nonché all'invio dei relativi formulari (FIR).

Ciascun pagamento è subordinato:

- all'acquisizione del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva, da parte del Comune, da cui risulti la regolarità dell'appaltatore;
- insussistenza di inadempimenti da parte dell'appaltatore dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”* e del D.M. 18/01/2008, n. 40 *“Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato di appalto senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il ritardato pagamento oltre i termini come sopra stabiliti, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, non potrà far sorgere in capo all'appaltatore alcun diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti. Il Comune non darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate risulteranno non svolti. Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo. Non è configurabile l'inadempimento né la messa in mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo entro la scadenza fissata da contratto, se le motivazioni del ritardo siano imputabili esclusivamente all'appaltatore.

Si precisa che in base alla vigente normativa *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* della Legge n. 136/10 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (cd *“obbligo di tracciabilità”*) o con

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n. 136/10 e s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui, per inadempimento dell'appaltatore, le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della L. n. 136/10 e s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di verificare che tali contratti "a valle" contengano, pena la nullità assoluta, il predetto impegno. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara). L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, della legge n. 136/10 s.m.i.). Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

#### ***Art. 8 - Revisione e adeguamento del Corrispettivo***

Le tariffe richieste dall'impianto, da esprimere in euro/tonnellata, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono fisse ed invariabili. Possono essere aggiornate annualmente a decorrere dal secondo anno di contratto sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente per l'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (indice MEDIO FOI). L'aggiornamento della tariffa di conferimento può pertanto decorrere dalla prima mensilità di ciascun anno, a partire dal secondo anno di contratto.

La richiesta di aggiornamento della tariffa, corredata dei conteggi revisionali a dimostrazione dell'effettivo aumento dei costi, deve essere trasmessa dall'Appaltatore al Comune, a mezzo pec, entro il 30 giugno, pena decadenza di tale diritto, e deve essere riferita soltanto all'anno precedente. Il Comune attiva quindi il procedimento di verifica e accertamento, ed emette l'atto definitivo di approvazione dell'adeguamento della tariffa entro i 90 giorni successivi alla richiesta. La fatturazione della tariffa aggiornata potrà avvenire solo dopo approvazione da parte del Comune.

Non sono consentite richieste di aggiornamento in aumento delle tariffe/corrispettivi con altre modalità.

L'Appaltatore non può richiedere aggiornamenti della tariffa per frazioni di anno ma solo ad annualità concluse.

#### ***Art. 9 - Sospensione totale o parziale delle prestazioni contrattuali. Cause di forza maggiore***

Devono intendersi circostanze non imputabili all'Appaltatore e quindi cause di forza maggiore che determinano in tutto o in parte l'impossibilità di conferimento del rifiuto quelle che a titolo esemplificativo di seguito si elencano:

- Scioperi. In caso di sciopero il servizio non garantito e/o svolto deve essere recuperato entro le 48 ore successive dalla conclusione dello stesso. Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- Blocchi o embarghi;
- Fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
- Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche.
- Cause imprevedibili non imputabili all'Appaltatore, da dimostrare con adeguata documentazione.

Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, al Comune che di conseguenza procederà all'immediata sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto. L'Appaltatore comunicherà con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

Nulla è rispettivamente dovuto, a qualsivoglia titolo, durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

#### ***Art. 10 - Cessione dei crediti***

Le Parti convengono che all'impresa affidataria è consentita, salvo contrarie disposizioni di legge, la cessione dei crediti pecuniari nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, nelle forme previste dalla legge.

#### ***Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto***

In materia di subappalto e di cessione del contratto si applica l'art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

#### ***Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia***

Sono ammesse modifiche e/o varianti al contratto secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., sono in particolare ammesse, nei limiti di legge, le seguenti modifiche contrattuali:

- variazioni, in più o in meno, dei quantitativi di rifiuti conferiti.
- variazioni delle tariffe di conferimento in esecuzione all'art. 8 del presente Capitolato.

#### ***Art. 13 – Inadempienze e Risoluzione del contratto***

Il Comune procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) ai sensi dell'art. 108 del d.lgs n. 50/2016;
- b) qualora, in data successiva all'affidamento, venga accertato che l'appaltatore si trovi in difetto nel possesso dei requisiti prescritti.
- c) l'appalto venga eseguito in modo difforme da quanto previsto dal contratto e/o dalla documentazione di gara;
- d) qualora si verifichino uno dei seguenti eventi:

- mancata accettazione dei rifiuti conferiti per due volte anche non consecutive, non determinata da cause di forza maggiore;
- interruzione del servizio, salvo che l'appaltatore dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- fallimento dell'appaltatore;
- subappalto anche parziale se non previsto o autorizzato;
- violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
- eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. La sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del Contratto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione;
- in esecuzione a quanto previsto dall'Accordo ANCI – CONAI, Convenzione e Allegato Tecnico COMIECO, documenti allegati, richiamati e connessi;
- in tutti i casi previsti dalla legge.

La mancata convocazione delle analisi periodiche nei termini specificati all'art.4 costituisce grave inadempienza e potrà determinare la risoluzione del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato, nei limiti dell'utilità ricevuta, fino al giorno della disposta risoluzione.

#### ***Art. 14 - Recesso dal contratto***

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs n. 50/2016.

#### ***Art. 15 - Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore***

Il servizio costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. e pertanto dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui al DPCM 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile e, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore si obbliga in particolare:

- ad erogare i servizi in maniera continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di sospensione/interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve adottare tempestivamente tutte le misure volte ad arrecare al Comune il minor disagio possibile nonché a fornire un esauriente informazione sui motivi del malfunzionamento o di interruzione e sui tempi di ripresa della regolare esecuzione del servizio;
- informare immediatamente il Comune di eventuali revoche o limitazioni delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti;
- all'esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto, dalla documentazione di gara, dallo schema di contratto, nonché da ogni altra normativa vigente in materia;
- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione del servizio anche se

derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;

- al rispetto delle disposizioni in materia di trasporto e gestione dei rifiuti, di igiene e sicurezza sul lavoro, di previdenza, assistenza etc., sia per la propria attività, che dei terzi eventualmente incaricati a qualsiasi titolo, della cui idoneità autorizzativa, tecnica e professionale e del cui operato, risponde in via integrale ed esclusiva sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale;
- al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al d.lgs. n. 50/2016;
- di farsi esclusivo e totale carico degli infortuni o dei danni a persone o cose arrecati al Comune di Ladispoli e/o ai terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- di farsi esclusivo e totale carico dell'operato dei suoi dipendenti;
- del mantenimento gli standard di qualità, del buon andamento del servizio, del materiale avuto in consegna da parte del Comune e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Comune in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;
- in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- dell'onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

L'Appaltatore deve fornire al Comune ogni informazione che quest'ultimo ritenga utile, di carattere amministrativo e economico-finanziario sui diversi servizi espletati, comprese quelle per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

#### ***Art. 16 - Verifiche e Controlli***

Il Comune di Ladispoli, per mezzo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) provvede alla vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei servizi in oggetto del contratto.

Il DEC provvede ad effettuare le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto, dal capitolato speciale d'oneri e dalla documentazione di gara, effettuando se ritenuto utile delle visite all'impianto/i.

I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

I controlli avverranno in contraddittorio con il personale dell'Appaltatore ed ogni contestazione sarà effettuata per iscritto; per l'esecuzione dei controlli l'appaltatore è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

L'appaltatore si obbliga a consentire eventuali controlli al COMIECO, o chi per lui, in conformità all'ACCORDO ANCI-CONAI- COMIECO 2020-2024 e relativa documentazione/allegati.

#### ***Art. 17 - Penali***

È prevista l'applicazione di penali nel caso di ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempienze

contrattuali, qualora non siano determinati da cause di forza maggiore adeguatamente documentate. Le penali per inadempienze contrattuali sono calcolate in misura compresa tra lo 0,1 e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo saranno applicate delle penali nei seguenti casi:

<b>DESCRIZIONE INADEMPIENZA</b>	<b>IMPORTO SANZIONE</b>
Mancata esecuzione del servizio (respingimento dei rifiuti conferiti, anche di un solo carico, o chiusura dell'impianto/interruzione del servizio per almeno una giornata intera).	1 (uno) per mille per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.
Sospensione del servizio (è considerata sospensione la mancata accettazione del conferimento entro le 2 ore dall'arrivo del mezzo di trasporto all'impianto).	0,1 (zero,uno) per mille.
Riduzione parziale dei servizi, anche se effettuata a seguito di ritardi dei pagamenti da parte del Comune	0,5 (zero,cinque) per mille, per ogni giorno di riduzione parziale del servizio
Ritardata consegna della documentazione richiesta dal Comune (rapporti, formulari, contabilità, autorizzazioni impianti, ecc.)	0,1 (zero,uno) per mille, per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i) che determini la risoluzione del rapporto contrattuale.	10 (dieci) percento dell'importo contrattuale residuo.
Perdita dei requisiti previsti per l'esecuzione dell'appalto (in data successiva alla stipula del contratto d'appalto).	10 (dieci) percento dell'importo contrattuale residuo.
Altre inadempienze contrattuali.	da 0,1 (zero,uno) a 0,5 (zero,cinque) per mille a seconda della gravità

Le penali sono irrogate mediante comunicazione scritta all'Appaltatore a mezzo PEC (posta elettronica certificata). L'Appaltatore ha un termine di 15 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso tale periodo, ove non siano presentate giustificazioni o le stesse siano ritenute in tutto o in parte non valide, il Comune considererà valida la penale applicata. Il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti. Ove questi non siano sufficienti, si procederà all'incameramento, parziale o integrale, del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi contrattuali. L'appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia dovuta.

### ***Art. 18 – Esecuzione d'Ufficio***

Riscontrate mancanze o inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fatte salve quelle determinate da cause di forza maggiore, il Comune oltre all'applicazione delle penali previste potrà eseguire d'ufficio le prestazioni mancanti addebitando all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute. Le maggiori spese sostenute dal Comune dovranno essere decurtate dal primo corrispettivo/compenso da riconoscere all'Appaltatore. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione debitamente sottoscritte. Sono fatti salvi ulteriori effetti sul contratto.

### ***Art. 19 – Garanzie***

L'Appaltatore è obbligato ad attivare adeguate garanzie e coperture assicurative rapportate alle attività svolte. Prima della stipula del contratto o se effettuato sotto le riserve di legge, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire al Comune:

- Copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), con validità non inferiore alla durata del contratto.
- Garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, tramite cauzione/fideiussione secondo le modalità previste all'articolo 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune potrà avvalersi di tale cauzione in conformità alla legge. L'appaltatore dovrà reintegrare tempestivamente la garanzia dovuta. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno cagionato per inadempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dalla Legge. A titolo indicativo ma non esaustivo, il Comune provvede ad incamerare parzialmente o totalmente l'importo garantito tramite cauzione/fideiussione al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
  - per l'espletamento degli obblighi contrattualmente previsti e non eseguiti o eseguiti in difformità alle previsioni contrattuali;
  - per danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto;
  - per danni derivanti dalla mancata o incompleta dell'appalto;
  - per mancato pagamento delle penali previste nel presente Capitolato;
  - per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio;
  - per riduzione dei corrispettivi COMIECO per cause imputabili all'Appaltatore.

### ***Articolo 20 - Referenti dell'Appaltatore***

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Comune di Ladispoli i nominativi, riferimenti telefonici ed e-mail delle persone referenti dell'Appalto in generale e per ciascun impianto interessato. Dette persone devono essere reperibili per tutta la durata dell'appalto, rappresentano l'Appaltatore e gli impianti interessati, e sono incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto. Eventuali sostituzioni devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Comune di Ladispoli.

### ***Art. 21 - Controversie***

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, ove non siano risolte in modo bonario, sono demandate al Foro competente di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.

### ***Art. 22 - Disposizioni a tutela del lavoro***

L'Appaltatore è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente impiegato nell'appalto, tutte le norme risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Su richiesta del Comune, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato, entro 10 giorni dalla richiesta.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune ha il diritto di avvalersi della cauzione/fideiussione di cui all'art. 19, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Comune di Ladispoli può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs n. 50/2016

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il personale destinato al servizio deve essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire. L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio oggetto dell'appalto. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) ed ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e correttamente utilizzati, con i tesserini esposti in modo visibile.

L'Appaltatore è tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'Ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, ai terzi ed agli



impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provveda in merito.

L'Appaltatore è inoltre tenuto:

- a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi);
- a provvedere a formare il personale in servizio;
- a mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio;
- a predisporre il DUVRI.

I Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune in ogni momento.

L'Appaltatore può ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

### ***Art. 23 - Tutela dei dati personali***

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) e dal Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.05.2018, reperibile al seguente link:

[http://89.97.181.229/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/24575?p\\_auth=CXAxT9g3](http://89.97.181.229/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/24575?p_auth=CXAxT9g3)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento del presente procedimento, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante *“Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici”* del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Comune di Ladispoli;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;

- il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, mentre per il Comune di Ladispoli, è l'Ing. Paolo Pravato, responsabile del Settore 1 dell'Area III dell'Ente, con sede in Ladispoli, Piazza Giovanni Falcone 1.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione alla gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità per cui la gara stessa viene espletata.

#### ***Art. 24 - Incompatibilità***

*Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2011 e s.m.i. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

#### ***Art. 25 - Norma di rinvio***

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, nello schema di contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

*Ladispoli, 27 gennaio 2023.*

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
*geom. Marco Paoletti*